



LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO PER IL 2018

Convegno di formazione professionale continua

Odcec di Roma

Roma, Piazza Belle Arti, 2

30 gennaio 2018

(15 – 19)

Roma, 30 gennaio 2018

Sede dell'Ordine

Marco Caporossi

Componente della Commissione Diritto del lavoro del'Odcec di Roma





ESEMPLIFICAZIONI: (FONTE SITO WWW.INPS.IT)


Lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell'AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*

lavoratori dipendenti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita





A.PE. (Anticipo Pensionistico)

A.PE. aziendale

A.PE. volontaria

A.PE. social





APE VOLONTARIA

Prestito bancario erogato fino alla maturazione della pensione, che verrà rimborsato all'atto della maturazione della stessa in rate mensili; si tratta di una misura sperimentale, prevista per gli anni 2017 e 2018.

Può essere richiesta solo da chi è prossimo alla pensione di vecchiaia.

Può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.



APE VOLONTARIA

Requisiti:

- > 63 anni di età / >20 anni di contribuzione
- diritto pensione di vecchiaia <3 anni e sette mesi
- rata pensione al netto ammortamento = 1,4 volte trattamento minimo Assicurazione Generale Obbligatoria
- non essere titolare di altra pensione diretta o di invalidità
- non è necessario intrattenere rapporti di lavoro al momento della richiesta



APE AZIENDALE

Incremento del montante contributivo individuale del lavoratore, da parte del datore di lavoro del settore privato di un ente bilaterale o dei fondi di solidarietà, previo accordo individuale con il lavoratore.

Versamento in un'unica soluzione all'INPS pari almeno al 33% dell'imponibile contributivo degli ultimi 12 mesi (mobili), per ogni annualità (o frazione di essa) mancante ai fini del raggiungimento dei requisiti di pensionabilità.

Il versamento deve essere ultimato entro la scadenza dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE.



APE AZIENDALE

Steps

- Accertati i requisiti la proposta di APE aziendale può essere fatta sia da parte datoriale che dal lavoratore
- Deve esserci un accordo tra le parti (bilateralità)
- La procedura è la medesima dell'APE volontaria
- Versamenti del datore
- Cessazione del rapporto ed inizio della percezione dell'APE



APE SOCIAL

Requisiti:

- Può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali
- La misura è sperimentale per gli anni 2017 e 2018
- 63 anni di età anagrafica
- Requisiti pensionabili del soggetto
- Cessazione dell'attività lavorativa
- Consiste in una indennità che viene corrisposta dal momento dell'accesso al beneficio sino alla maturazione vera e propria del diritto alla percezione della pensione



APE SOCIAL

Condizioni che ne determinano la possibilità di accedervi:

- disoccupati che abbiano percepito l'indennizzo a loro spettante da almeno 3 mesi e che siano stati licenziati, si siano dimessi per giusta causa o abbiano risolto consensualmente il rapporto ai sensi dell'art.7 L. 604/1966 (procedura obbligatoria di conciliazione nell'ambito dei procedimenti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)
- lavoratori che assistono coniuge, unito civilmente o parente convivente di primo grado da almeno sei mesi con handicap grave (art.3 c. 3 L. 104/1992)
- invalidi civili con grado di riduzione della capacità contributiva pari almeno al 74%

In tutti i casi sopra descritti occorrono almeno 30 anni di anzianità contributiva.



APE SOCIAL

Condizioni che ne determinano la possibilità di accedervi
(segue):

- dipendenti che svolgano in via continuativa (da almeno i sei anni precedenti il percepimento dell'APE e senza interruzioni superiori a 12 mesi, salvo che tale interruzione non sia compensata nel settimo anno antecedente) le attività elencate nell'allegato «A» del DPCM 88/2017.

In tutti i casi sopra descritti occorrono almeno 36 anni di anzianità contributiva.



APE SOCIAL

Attività di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88.

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.



APE SOCIAL

Domanda, decorrenza e durata

- Presentazione della domanda entro il 31 marzo 2018 per chi in possesso di requisiti alla data 31 dicembre 2018
- Entro il 30 novembre 2018 verranno prese in considerazione le domande che riusciranno ad inserirsi nelle risorse destinate allo scopo
- La priorità di accesso in base alle risorse viene effettuato in base alla prossimità di accesso alla pensione e, a parità, in base alla data di presentazione della domanda
- Al riconoscimento delle condizioni di accesso, cessata l'attività lavorativa, potrà essere presentata domanda di accesso vero e proprio alla prestazione
- Il flusso delle domande è telematico



APE SOCIAL

Condizioni in fase di presentazione della domanda di riconoscimento

- Status di «disoccupato»
- Fruizione integrale della disoccupazione eventualmente spettante
- Assistenza da almeno sei mesi dei soggetti individuati nell'art.3 c.3 L. 104/1992
- Riduzione capacità lavorativa pari almeno al 74%
- Svolgimento delle attività elencate precedentemente



APE SOCIAL

Condizioni in via prospettica (da perfezionarsi entro l'anno di presentazione della domanda)

- Requisito anagrafico dei 63 anni di età minimi richiesti
- Anzianità contributiva di 30 o 36 anni
- I sei anni di svolgimento in via continuativa di attività gravosa
- Trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell'ASDI



APE SOCIAL

Incompatibilità

- ASDI (trattamento di disoccupazione involontaria)
- Indennizzo di per la cessazione di attività commerciale





APE SOCIAL

Compatibilità

- Svolgimento di attività lavorativa o parasubordinata con reddito < 8.000 € lordi annui
- Svolgimento di lavoro autonomo con reddito < 4.800 € lordi annui
- (in caso di superamento dei suddetti limiti in corso di erogazione dell'APE il soggetto decade dal diritto e l'INPS competente procede al recupero)
- La decadenza per raggiungimento dei requisiti di pensione anticipata o per raggiungimento dei requisiti anagrafici o per superamento dei suddetti limiti, va comunicata entro cinque giorni all'INPS (30 giorni se il percettore intraprende un'attività lavorativa per la quale presuma di superare detti limiti)



APE SOCIAL

Limiti di spesa

- 609mln di € 2018
- 647mln di € 2019
- 462mln di € 2020
- 280mln di € 2021
- 83mln di € 2022
- 8 mln di € 2023

(rif.: artt.1 e 7 del decreto/circ. INPS 100/2017)





APE SOCIAL

Commisurazione dell'indennità mensile

- Rata mensile di pensione all'atto dell'accesso alla prestazione se < 1.500€
- Pari a 1.500€ se la pensione maturata all'atto dell'accesso sia pari o superiore a 1.500€

(nel caso di versamento presso più gestioni, si tiene conto del pro-quota maturato in ciascuna di queste)

Durante il godimento dell'APE non vi è contribuzione figurativa

In caso di decesso del soggetto cessa e non dà diritto alla pensione di reversibilità

Ai beneficiari non spettano ANF



R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Definizione

Anticipo totale o parziale sotto forma di rendita temporanea delle prestazioni di previdenza complementare

Decorre dall'accettazione della domanda sino al conseguimento dei requisiti pensionistici

Lo scopo (con sperimentazione per gli anni 2017 e 2018) è di ridurre o azzerare l'onere legato al prestito per l'APE volontaria.



R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Soggetti e requisiti

- Dipendenti pubblici e privati
- Adesione alla previdenza complementare
- Cessazione del rapporto di lavoro
- Possesso dei requisiti per l'accesso all'APE volontaria e della relativa certificazione INPS
- APE e RITA possono essere fruiti alternativamente e congiuntamente
- No a requisiti minimi di contribuzione presso la previdenza complementare



R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Domanda

- Presentazione presso il fondo di previdenza complementare
- Allegazione della certificazione INPS

Di conseguenza il fondo predispone:

- Documento indicante frazionamento e periodicità della RITA
- Modulo per la richiesta con specifica che l'importo può variare in base all'andamento del mercato
- Informativa annuale su quanto erogato

N.b.: se al termine della RITA il montante non si esaurisce, potranno essere fruite le prestazioni sotto forma di successiva rendita o di capitale sul residuo. Ai lavoratori del settore privato si applicano i criteri di cedibilità e pignorabilità previsti per le normali rendite pensionistiche.



R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Tassazione

- Medesima tassazione della previdenza complementare: 15% al netto dei contributi con riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° con limite massimo del 6% per gli importi maturati dal 1° gennaio 2017
- Per il montante maturato prima del 1° gennaio 2017 vi sono assoggettamenti ad altri regimi fiscali



R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Morte del percettore

In caso di morte, la RITA viene riscattata come di seguito:

- Se il percettore era un lavoratore del settore privato, il riscatto avviene da parte degli eredi o di diversi beneficiari indicati dal percettore
- Se il percettore era un lavoratore del settore pubblico, il riscatto avviene da parte del coniuge, o dai figli o se viventi dai genitori